

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 febbraio 1997

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

N. 25

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
MINISTERO DELL'INTERNO**

CIRCOLARE 28 gennaio 1997, n. 1/97.

Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano contributi anno 1997.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 28 gennaio 1997, n. 6701/3.

Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per progetti di intervento in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano contributi anno 1997 (art. 4 della legge).

S O M M A R I O

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 28 gennaio 1997, n. 1/97. — <i>Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano contributi anno 1997</i>	Pag. 5
ALLEGATO 1.	
Modulo meccanizzato	» 21
Note illustrative	» 30
Codici spese	» 33
ALLEGATO 2.	
Elenco documenti	» 35

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 28 gennaio 1997, n. 6701/3. — <i>Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per progetti di intervento in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano contributi anno 1997 (art. 4 della legge)</i>	Pag. 37
--	---------

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 28 gennaio 1997, n. 1/97.

Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano contributi anno 1997.

*Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta*

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali

Al Ministro di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile

Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai provveditori agli studi

Nel mese di dicembre u.s. la Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 19 luglio 1991, n. 216, a seguito dell'esame e selezione dei progetti presentati da enti pubblici e privati, ha provveduto alla ripartizione del fondo investimenti sociali per l'anno 1996.

E' stato dato, quindi, ulteriore corso al sesto piano di interventi sul territorio per i minori a rischio di criminalità.

Sia nella fase istruttoria che in sede di valutazione è emerso il ruolo fondamentale delle Prefetture che, come previsto nella precedente circolare per il 1996, hanno fornito necessarie indicazioni relative al territorio, alla qualità dei progetti, alla capacità degli enti, anche con l'apporto dei Comitati Provinciali e Metropolitani della P.A., integrati con le professionalità stabilite dall'art. 3 della legge del 27.7.1994 n. 465.

La legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria per l'anno 1997), ha previsto, in Tabella B, un apposito accantonamento, per ciascun anno del triennio 1997-1999, destinato al rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216.

Poichè, come è noto, la legge 27 luglio 1994, n. 465 prevedeva la copertura finanziaria solo per il triennio 1994-1996, si rende ora necessario un nuovo strumento normativo per ridare operatività alla legge 216/91 che, peraltro, rimane in vigore per tutti gli altri aspetti.

A tal fine, si è provveduto ad inserire un'apposita norma di rifinanziamento nell'ambito del disegno di legge recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", del quale è stato avviato l'iter parlamentare.

Il citato disegno di legge, proposto dal Ministro per la Solidarietà Sociale, intende disciplinare gli interventi di promozione e di prevenzione di carattere generale e consente, pertanto, alla legge 216/91 di dispiegare compiutamente i suoi effetti sul versante degli interventi di prevenzione secondaria in favore dei preadolescenti ed adolescenti a rischio conclamato di coinvolgimento in attività criminose (in contesti e condizioni nei quali sia presente, rilevante e rilevabile il rischio di devianza).

Per l'area penale minorile provvede a parte, con altra circolare, il Ministero di Grazia e Giustizia.

PROGETTI DI RETE

Questo tipo di progetto è stato introdotto, per la prima volta, con il piano degli interventi per l'anno 1996.

In via sperimentale, furono individuate dieci città-pilota (Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Palermo, Catania), le quali hanno tutte presentato un progetto di rete, dimostrando una considerevole duttilità nelle loro capacità progettuali.

Le soluzioni operative prescelte dalle predette città si possono, in linea di massima, schematizzare come segue:

- a) il Comune individua gli enti con cui operare, facendo proprie le iniziative proposte dagli stessi e le presenta in un'unica istanza, organizzate secondo la tipologia cui appartengono;
- b) il Comune individua gli enti interlocutori dopo che gli stessi separatamente hanno presentato le proprie istanze con i relativi progetti. La scelta da parte del Comune avviene sulla base di una consonanza degli intenti, accertata a posteriori e formalizzata con appositi atti di intesa.

Entrambi gli schemi operativi sono risultati pregevoli sotto il profilo della mappatura del territorio comunale per zone a rischio che necessitano di interventi più consistenti.

Peraltro, da questa prima esperienza, lo schema sub b) è apparso il più snello ed efficiente, anche se suscettibile di qualche miglioramento.

In particolare, è auspicabile che gli obiettivi perseguiti non siano raccordati soltanto dopo la presentazione dei singoli progetti da parte di ciascun ente ma che, al contrario, la definizione degli obiettivi medesimi ed il loro coordinamento sul territorio vengano attuati, in via prioritaria, attraverso un confronto reciproco che coinvolga tutti i soggetti interessati.

Inoltre, per evitare successivi problemi di natura amministrativo-contabile, è necessario che i soggetti rientranti nel progetto di rete non assumano a loro volta le funzioni di capofila nei confronti di ulteriori enti incaricati di dare esecuzione a singole iniziative di ciascun intervento.

Si precisa che per l'anno 1997 viene estesa la possibilità di presentare progetti di rete a tutti i Comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, fatti salvi quelli sopra indicati.

Gli enti che operano nella circoscrizione territoriale dei Comuni anzidetti, qualora non intendessero partecipare ai predetti progetti di rete, potranno inoltrare comunque le domande documentate tramite il Comune, secondo quanto è stabilito dall'art. 2, comma 7, della legge 216/91, anche se è di tutta evidenza che lo scopo della citata procedura è quello di evitare la proliferazione delle richieste di contributo e la duplicazione degli interventi nelle medesime aree.

Nelle predette domande l'ente dovrà, peraltro, dichiarare che non partecipa al progetto di rete.

A) - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

E' necessario rammentare che i criteri di ripartizione dei contributi sono stabiliti dall'apposita Commissione di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 216, modificati di anno in anno, sulla base di nuove esigenze riscontrate sul territorio.

Per quanto riguarda i criteri relativi al piano 1997, si conferma la necessità di concentrare gli interventi e di utilizzare le disponibilità finanziarie, in modo che le stesse risultino il più possibile produttive di risultati.

In coerenza con quanto sopra esposto e tenendo conto delle finalità della legge, vengono di seguito riportati i criteri stabiliti dalla richiamata Commissione per il 1997 secondo un ordine di priorità. Saranno a tal fine presi in considerazione:

- progetti relativi alle Regioni notoriamente più a rischio, e cioè Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- progetti riguardanti minori nomadi ed immigrati;
- progetti relativi a zone ad alto rischio di criminalità (sulla base dei dati forniti dalle Prefetture).

Resta inteso che, nelle città in cui saranno proposti "progetti di rete", la Commissione terrà in maggiore considerazione questi ultimi al fine di garantire le effettive necessità sul territorio.

Si richiama, altresì, l'attenzione sull'intendimento della Commissione di adottare -nell'esame dei progetti- un orientamento particolarmente selettivo; sarà per questo opportuno che le Prefetture sottolineino con forza questo orientamento allo scopo di evitare la presentazione di progetti privi dei requisiti necessari e che non potranno essere presi in considerazione.

B) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Possono chiedere contributi per la realizzazione di progetti ed interventi in favore di minori esposti a rischio di criminalità:

1) soggetti pubblici e privati (comuni, province, loro rispettivi consorzi, comunità montane, AA.SS.LL, enti, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative sociali, enti ecclesiastici) che abbiano già in corso iniziative e servizi per:

- il sostegno alle famiglie con particolari difficoltà ove vivono minori a rischio o nelle quali occorre agevolare il loro reinserimento;
- il sostegno di servizi sociali già in atto nei quartieri a rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonché la realizzazione di attività diurna o serale, per tutto l'arco dell'anno,

volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione culturale e sportiva, l'espressione creativa e le attività sociali;

- l'accoglienza di minori che vivono in uno stato di trascuratezza e di pericolo;

Si precisa che i soggetti privati possono produrre istanze solo se risultino formalmente costituiti da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'istanza.

Per quanto concerne, invece, le AA.SS.LL., si rammenta che saranno considerati valutabili solo i progetti presentati in attuazione di funzioni socio-assistenziali delegate dai Comuni ubicati nell'ambito territoriale della medesima A.S.L..

- 2) soggetti pubblici (comuni, province, consorzi e comunità montane) che intendano avviare nuove iniziative fra quelle indicate al punto 1.

C) CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) Contenuto e requisiti dei progetti

Le domande che potranno essere ammesse a contributo dovranno contenere progetti finalizzati agli obiettivi indicati dall'art. 1, lettera a), b), c), d) della legge 216/91.

Risulta evidente che detti progetti devono esclusivamente essere rivolti a minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose e che il metodo seguito per la selezione di tale utenza dovrà essere esplicitato nella relazione al progetto.

Per ciascuna di queste possibili tipologie di intervento, rivolte a minori preadolescenti e adolescenti, si forniscono le seguenti indicazioni.

- a) Attività di accoglienza di minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare.

Essa deve:

- avere dimensioni tali da garantire che ciascun minore sia seguito individualmente, nel pieno rispetto della sua personalità. Saranno pertanto privilegiate le soluzioni di tipo familiare;

- operare in stretto collegamento con i servizi territoriali, con l'autorità scolastica (organi scolastici focali, ad esempio direzioni di circolo) o con l'autorità giudiziaria;
- essere in grado di proporre al minore modelli validi, che ne sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa;
- essere orientata verso il recupero del rapporto familiare attraverso il mantenimento dei contatti, il più possibile efficaci, tra minore, genitori e familiari;
- valorizzare e ricercare il massimo collegamento sul territorio con enti pubblici.

b) Interventi a sostegno della famiglia.

Queste iniziative devono essere volte ad affrontare e superare le difficoltà che hanno determinato le situazioni a rischio, per le quali può essersi reso necessario l'allontanamento temporaneo del minore.

Le stesse devono costituire un sostegno a favore delle famiglie nelle quali continuano a permanere livelli di rischio interno o legato a fattori ambientali.

Detti interventi devono essere, altresì, ben articolati e chiaramente descritti nei contenuti e negli obiettivi e, preferibilmente :

- essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia;
- tendere ad ottenere una collaborazione fattiva di tutti i membri della famiglia;
- essere realizzati da persone che possano assicurare la continuità dell'intervento in modo da non vanificarne l'efficacia;
- prevedere il sostegno di attività educative per il minore nell'ambito della famiglia;
- prevedere, ove possibile, la collaborazione delle famiglie con quanti hanno la responsabilità degli interventi, al fine di favorire la crescita di una rete di solidarietà e di controllo sociale sul territorio;

- mirare al pieno assolvimento dell'obbligo scolastico, facilitando il minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione;
 - non consistere esclusivamente in mero sussidio economico alle famiglie.
- c) Interventi che realizzano centri di incontro per attività sportivo-ricreative, sociali o culturali e forme di presenza sociale nei quartieri.**

Questi devono offrire gratuitamente ai minori, oltrechè occasioni di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove proposte che sviluppino capacità creative e di lavoro, un interesse positivo per la realizzazione di un nuovo ambiente di vita, coinvolgendoli, per quanto possibile, in attività da essi stessi gestite anche con l'aiuto delle famiglie. Le attività dei centri di incontro possono essere realizzate, ovviamente anche all'aperto, in aree attrezzate per ricreazione, sport, musica e forme varie di aggregazione.

Si ritiene, altresì, opportuno sostenere interventi che si collochino nell'area dell'educativa di strada e di territorio, rivolti ai minori a rischio di devianza, singoli o aggregati in gruppi informali, che non partecipino ad ambiti istituzionali di aggregazione.

- d) Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei giorni e nelle ore non dedicati alle attività istituzionali, previo accordo con i competenti organi scolastici ed in base agli indirizzi del Ministro della Pubblica Istruzione.**

Per quanto riguarda la utilizzazione delle strutture, si fa riferimento alle istruzioni già a suo tempo fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 59 del 5 marzo 1992.

In questo contesto si raccomanda di favorire la più ampia collaborazione, affinché trovi attuazione l'accordo-quadro programmatico tra Enti Locali e Provveditorati agli Studi e si sviluppi l'azione coordinata auspicata nella predetta circolare, ai fini di creare le migliori e più razionali condizioni di utilizzo delle strutture scolastiche sul territorio.

Per un proficuo rapporto tra scuola ed extrascuola e con riferimento al problema della dispersione scolastica, si segnala l'opportunità di attivare ogni possibile collaborazione con i predetti

Provveditorati per una programmazione di interventi integrati interistituzionali capaci di individuare i contesti più degradati sul territorio, sulla base di indicazioni metodologiche ed operative fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 257 -prot. 3767/DN del 9 agosto 1994, richiamate nell'atto di intesa adottato in sede di Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 giugno 1995 e pubblicato sulla G.U. -serie generale- n. 192 del 18 agosto 1995, nonché nel Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996).

Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e di autorganizzazione dei minori, evitando, peraltro, che la partecipazione sia imposta o che l'attività svolta sia valutata ai fini del rendimento scolastico. Risulteranno preferiti interventi capaci di sviluppare attitudini emergenti della personalità del minore (creative, artistiche, musicali, sportive, artigianali, professionali) e di suscitare nei minori interessi permanenti.

La citata Commissione interministeriale, ha, altresì, previsto la possibilità per gli enti pubblici e privati di presentare progetti concernenti attività di sperimentazione, che siano riconducibili, comunque, alle finalità previste dall'art. 1 della L. 216/91 e rivolte a minori nomadi ed immigrati, nonché a minori infra quattordicenni (ad es. 11/14 anni) che abbiano iniziato percorsi devianti, che non siano raggiunti dai servizi e che non trovino nella famiglia e nella scuola efficaci risorse di contenimento e orientamento.

La predetta attività di sperimentazione ha come fine ultimo quello di mettere a punto nuove metodologie di intervento, che possano essere trasmissibili e riproponibili in altri contesti territoriali.

Su un piano più generale, si richiama la necessità che i progetti siano qualitativamente validi e coerenti con le finalità della legge ed in armonia con il complesso dei principi ed interventi suggeriti nel citato atto di intesa tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome. Le SS.LL. sono invitate, comunque, a verificare in sede locale il grado di

realizzazione del citato documento di "linee guida". In particolare saranno maggiormente considerate iniziative che:

- prendano in esame contesti fortemente degradati nei quali si manifestino situazioni di tensione e di grave disagio, riscontrabili anche sulla base degli indici di criminalità minorile, di abuso e maltrattamento di minori, di dispersione scolastica e di abbandono;
- concorrano alla soluzione di problematiche urgenti;
- concorrano alla realizzazione di progetti tali da incidere realmente nelle situazioni considerate, chiaramente definiti quanto a contenuti, strumenti, operatori, risorse finanziarie e forme efficaci di collaborazione interistituzionale con piani regionali e sub regionali socio assistenziali o con gli interventi di cui all'art. 4 della stessa legge;
- attuino interventi polifunzionali anche attraverso il lavoro integrato di professionalità e organismi diversi;
- contengano precise indicazioni sui tempi, sulle modalità di realizzazione e sulla fattibilità dei progetti.

2) Destinazione dei contributi

Per la realizzazione dei progetti previsti dalla legge, i contributi finanziari saranno principalmente destinati a coprire totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa:

- opere di ristrutturazione edilizia, nonché di straordinaria manutenzione, nella misura del 50% dei costi effettivamente sostenuti nel corso della realizzazione del progetto e, comunque, non oltre il limite di 30 milioni.

Tali oneri saranno ritenuti ammissibili se riguardano l'adeguamento di strutture o locali già disponibili e facenti parte del patrimonio pubblico o assegnati al privato sociale in concessione pluriennale con fitto agevolato.

Anche la sistemazione di aree (es.: campo polivalente, recinzioni murarie, etc.) sarà considerata come opera di straordinaria manutenzione e, pertanto, le relative spese non potranno

cumulativamente superare il limite di cui sopra. Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo destinate alla ristrutturazione degli edifici scolastici;

- oneri per canoni di locazione (in tal caso si tratterà di locali già idonei allo svolgimento delle attività che possono tutt'al più necessitare di piccoli lavori di manutenzione ordinaria). Si soggiunge, che tali oneri dovranno essere proporzionati all'entità dell'utenza coinvolta nel progetto;
- oneri di assicurazione e di gestione ordinaria;
- oneri per l'acquisto di beni strumentali strettamente necessari all'esecuzione del progetto purchè congrui economicamente ed adeguati sotto il profilo tecnologico rispetto alla utenza ed alla tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, evitando l'acquisizione di attrezzature sovradimensionate rispetto alle reali possibilità di impiego;
- oneri per l'acquisto di materiale, attrezzature e beni deperibili;

L'eventuale cambio di destinazione o sostituzione o vendita o trasferimento dei beni strumentali ed attrezzature ad utilità pluriennale, anche conseguente a cessazione di attività da parte dell'ente o associazione, dovrà essere comunicato ed autorizzato dalla Prefettura, previo parere del Comitato di cui all'art. 3 della citata legge 465/94, al fine di garantire l'originaria destinazione di detti beni e, in caso di vendita, una corretta e trasparente gestione delle risorse finanziarie.

Si conferma la esclusione di oneri per personale dipendente dall'ente gestore del progetto.

Si ritengono invece ammissibili oneri derivanti dall'utilizzo di personale qualificato - con esclusione del personale docente degli istituti scolastici in cui vengono realizzati gli interventi di tipo d) - nel limite strettamente necessario alla realizzazione degli interventi, sotto forma di "collaborazione", secondo modalità che si prestino a non creare successive aspettative di assunzione.

Saranno altresì ammissibili gli oneri derivanti dal rimborso spese a forfait per l'impegno di volontari e operatori, purchè queste risultino preventivamente concordate con l'organizzazione di appartenenza e messe in preventivo in conformità a quanto disposto dalla legge n. 266/91. In tal caso il soggetto proponente dovrà indicare il numero dei volontari e degli operatori coinvolti con il rispettivo ruolo nella realizzazione del progetto.

Si sottolinea ulteriormente che i progetti con costo inferiore a 20 milioni, nonché le spese relative ad iniziative di studio e ricerca, seminari, convegni, non potranno essere finanziati.

D) MODALITA' DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Formulazione

Le domande vanno compilate, sia dai soggetti pubblici che dai soggetti privati, in duplice copia, utilizzando esclusivamente il modulo informatizzato appositamente predisposto (all. 1). La mancata utilizzazione del modulo sarà motivo di esclusione dal piano di ripartizione. La domanda sarà redatta e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dovrà recare, per gli enti privati, l'autentica della firma. La stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione (riportata nell'all. 2) a pena di esclusione:

- per gli enti pubblici: delibera, relazione attività svolta connessa ai risultati ottenuti nell'anno precedente, progetto analitico, preventivi di spesa o, in alternativa, elenco spese dettagliato quale parte integrante della delibera, atto di delega dei Comuni (per il caso di cui al punto B1);

- per gli enti privati: atto costitutivo e statuto, ed eventuali modifiche, da cui risulti il rappresentante legale, certificato penale, certificato dei carichi pendenti della Pretura e della Procura, iscrizione nel registro prefettizio delle coop. sociali o nell'albo regionale delle coop. sociali o nell'albo del volontariato, bilancio consuntivo 1996, bilancio preventivo 1997, relazione attività svolta, progetto analitico, preventivi spese (rilasciati dalle ditte fornitrici).

I certificati penali e dei carichi pendenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Si rammenta che dovrà essere obbligatoriamente contrassegnata una delle due caselle in calce al Mod. 7 relative ad eventuali altre fonti di finanziamento.

Si precisa inoltre che le sedi operative degli enti richiedenti dovranno formulare singole, distinte domande.

Infine, si fa presente che gli enti privati dovranno indicare nella relazione al progetto, qualora lo stesso sia articolato in più iniziative, l'ordine di priorità delle stesse.

2) Presentazione

Le domande, redatte in conformità dell'apposito schema, dovranno recare il seguente indirizzo: Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili - Servizio Affari Assistenziali Speciali - Divisione Interventi Assistenziali in Materia Socio-Sanitaria.

2.1 Domande degli enti pubblici

I comuni, le province, le comunità montane, le AA.SS.LL. (sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera B) dovranno presentare alla Prefettura le domande, corredate della necessaria documentazione, entro il termine del 30 marzo 1997. Per il corrente anno, atteso che il suddetto termine cade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato, ai sensi di legge, al primo giorno seguente non festivo.

Per quanto riguarda i soli progetti di rete, i Comuni, fermo restando il termine sopra indicato per la presentazione delle istanze, potranno inviare la documentazione prescritta entro e non oltre la data del 30 aprile 1997.

Le domande dovranno essere deliberate dagli organi competenti a norma di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo richiesto, che dovrà trovare piena corrispondenza con le finalità indicate nell'istanza.

2.2 Domande degli enti privati

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente al comune territorialmente competente entro il termine, previsto dalla legge, del 30 marzo 1997. Per il corrente anno si richiama il primo capoverso del punto 2.1.

Il Comune competente è quello nel cui ambito territoriale ha sede la "struttura operativa" dell'organismo richiedente, a beneficio della quale sarà utilizzata la sovvenzione.

I Comuni dovranno trasmettere le predette istanze alla Prefettura non oltre il 15 aprile 1997, evidenziando quali siano gli enti coinvolti nel progetto di rete e quali delle istanze presentate singolarmente prevedono interventi già inseriti nel citato progetto.

L'inoltro delle istanze degli enti richiedenti, corredate dalla prevista documentazione potrà avvenire con le seguenti modalità:

- attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

oppure:

- mediante presentazione diretta al Comune, se trattasi di organismo privato, o alla Prefettura, se trattasi di ente pubblico.

E) ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE

Tutte le istanze dovranno essere oggetto di una prima rigorosa verifica istruttoria da parte della Prefettura competente per territorio.

In conformità a quanto illustrato nelle note dell'allegato schema di domanda, la parte riservata alla Prefettura dovrà essere completata con i dati relativi al rispetto del termine previsto dalla legge e con l'importo dei contributi concessi ed utilizzati negli anni precedenti dall'ente richiedente, nonché con ogni altra osservazione relativa al contenuto della domanda.

Dovrà essere precisato il nominativo del funzionario preposto all'istruttoria demandata alla Prefettura nel procedimento per la concessione dei contributi in argomento.

I funzionari incaricati di eseguirla dovranno attenersi strettamente ai contenuti della legge ed ai criteri precisati nella presente circolare valendosi di ogni informazione utile della quale dispongano relativa alle aree maggiormente a rischio, ai servizi socio-assistenziali operanti nel territorio, all'attuazione di progetti integrati per aree funzionali o geografiche coordinati tra pubblico e privato, alla presenza di associazioni o enti particolarmente attivi nella conoscenza delle dinamiche che presiedono alla formazione di sacche di emarginazione ed abbiano in corso metodologie di verifica degli interventi svolti anche a distanza di tempo, con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo di moduli comportamentali in contrasto al fenomeno della devianza minorile, di abuso e maltrattamento sui minori, di dispersione scolastica e di quanto altro utile a caratterizzare il livello qualitativo delle condizioni di vita sul territorio.

Essi dovranno verificare la tempestività delle domande e fornire un motivato parere sul contenuto dei progetti.

Allo scopo di snellire le procedure di selezione dei progetti che saranno presentati da Enti pubblici e privati, la Commissione ha disposto che codeste Prefetture dovranno trattenere ai propri atti, in quanto non accoglibili, le domande pervenute fuori termine; quelle non redatte sugli appositi modelli; le domande la cui documentazione sia incompleta o formalmente irregolare; le domande degli enti per i quali risulti il mancato utilizzo totale dei contributi erogati negli anni precedenti, fatti salvi i casi di impossibilità oggettiva dell'ente stesso a funzionare; le domande di quegli enti che, a seguito di accertamenti, abbiano dato prova di scarse capacità nella realizzazione delle attività previste nel progetto, oppure siano incorsi in provate irregolarità di gestione; le domande presentate da enti privati per iniziative ancora da avviare alla data della presentazione dell'istanza; le domande che non siano compilate nella parte relativa alle eventuali altre fonti di finanziamento (Mod. 7).

Le Prefetture dovranno inoltrare l'originale delle domande ritenute accoglibili e l'elenco delle domande trattenute agli atti, con le relative motivazioni, alla Direzione Generale dei Servizi Civili con ogni sollecitudine e, comunque, entro e non oltre il 15 maggio 1997.

Per le domande accoglibili dovrà essere inoltrata alla predetta Direzione Generale anche la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda entro i termini di legge (busta con timbro postale leggibile ovvero timbro a protocollo leggibile del Comune o della Prefettura).

F) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi saranno erogati in varie soluzioni, previa dimostrazione della effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi per i quali sono stati richiesti; lo stato di avanzamento dei lavori consentirà all'ente successivi finanziamenti.

L'ente locale competente per territorio dovrà esprimere in proposito il proprio parere, restando inteso che per le iniziative attuate dal Comune, la prescritta relazione dimostrativa tiene luogo del parere.

Con successiva circolare verranno fornite dettagliate istruzioni sull'argomento.

G) VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI PROGETTI E ASSISTENZA TECNICA

Alla luce dell'esperienza già acquisita, è emersa l'opportunità che le Prefetture si avvalgano di comitati in grado di "verificare l'esecuzione dei progetti finanziati" e di attuare le necessarie forme di assistenza tecnica. Questa esigenza è stata recepita dall'art. 3 della legge 27 luglio 1994 n. 465. A questo fine si è fatto riferimento ai comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione, integrati da specifiche professionalità e rappresentanze istituzionali: un docente universitario esperto nelle tematiche minori, un rappresentante delle regioni e uno dell'ANCI, un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore.

Sulle modalità di funzionamento dei comitati, si richiama quanto già comunicato con la circolare n. 3158 MR32 del 19 novembre 1994, alla quale pertanto si rinvia per completezza di informazione.

H) RACCOMANDAZIONI FINALI

Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno finanziario delle attività sociali sopra descritte, trovano applicazione i principi ed i criteri normativi sul procedimento amministrativo indicati dalla legge n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza amministrativa e della responsabilità.

Tenuto conto della particolare importanza che tali contributi rivestono nel quadro delle azioni tese alla tutela dei minori, si raccomanda alle SS.LL. di voler dare la più ampia diffusione possibile alla presente circolare, che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

In tale ottica, la circolare stessa, unitamente alla modulistica allegata, dovrà essere messa a disposizione degli organismi ed enti interessati, fornendo loro anche ogni utile assistenza.

Converrà ribadire agli organismi anzidetti che non si farà luogo a supplementi di istruttoria, cosicché le istanze non sufficientemente documentate saranno respinte.

Si fa eccezione, come già sopra evidenziato, soltanto per i progetti di rete che, data la complessità degli interventi, potranno essere integrati con la documentazione necessaria entro e non oltre la data del 30 aprile 1997.

Il ritardo nell'invio delle istanze e l'eventuale incompletezza della documentazione potranno essere fonte di responsabilità personali a carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti richiesti.

Ai fini della più sollecita predisposizione del piano di ripartizione, la Direzione Generale dei Servizi Civili dovrà essere posta in grado di disporre di tutte le domande originali al massimo entro il 15 maggio p.v.. Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler cortesemente disporre affinché il termine sia scrupolosamente rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi.

La presente circolare viene inviata per conoscenza anche ai Commissari di Governo con la precisa prospettiva che gli stessi ne informino le Regioni che hanno opportunamente espresso il desiderio di seguire l'attuazione della legge n. 216 per i necessari collegamenti con le attività di loro diretta competenza.

La Direzione Generale dei Servizi Civili, a sua volta, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali, curerà di informare tempestivamente le Regioni -naturalmente sempre tramite i Commissari di Governo- sui piani approvati che, di norma, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL., con la consueta sensibilità, non mancheranno di prestare in sede di applicazione della normativa, ai fini della promozione degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale.

*Il direttore generale dei Servizi civili
del Ministero dell'interno*

DEL MESE

*Il capo del Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri*

BOLAFFI

ALLEGATO 1

ALLA PREFETTURA DI _____

Mod. 1

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

TRAMITE IL COMUNE DI : _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI - MIN.INTERNO	
01 ANNO RIFERIMENTO	1997
02 NR. PROTOCOLLO	M.R. /
03 SIGLA PROVINCIA	
04 SIGLA FUNZIONARIO M.I.	
05 SIGLA OPERATORE C.E.D.	
PARTE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE	
06 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE ENTE	
07 CODICE SEDE LEGALE DELL' ENTE	
08 CODICE FISCALE ENTE	
09 NATURA GIURIDICA ENTE (1)	
10 INDIRIZZO	
11 COMUNE	12 PROU.
13 C.A.P.	14 PREFISSO TELEFONICO
15 TELEFONO	
16 DATA ATTO COSTITUTIVO	19
17 CONTRIBUTO RICHIESTO	L. 000
18 DESCRIZIONE ATTIVITA' DELL'ENTE	

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

Mod. 7

EVENTUALE PARTE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

38 ANNOTAZIONI INTEGRATIVE DELLA DOMANDA RELATIVE ALLE UOCI (4):

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE

39 COGNOME

40 NOME

41 CITTADINANZA

42 LUOGO DI NASCITA

43 DATA DI NASCITA | | 19 | |

44 INDIRIZZO
.....

45 COMUNE | | 46 PROV. | |

47 C.A.P. | | 48 CODICE FISCALE |

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':

CHE NON SONO STATI RICHIESTI E/O OTTENUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI FINANZIAMENTI PER LE SPESE PER CUI SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 216/91.

OPPURE

CHE HA RICEVUTO NELL'ANNO.....DA(SPECIFICARE IL TIPO DI ENTE).....
LA SOMMA DI L.....QUALE CONTRIBUTO/FINANZIAMENTO , IN MISURA TOTALE/PARZIALE, PER LE SEGUENTI INIZIATIVE:
.....
.....

(LUOGO)

(DATA)

Spazio per l'autentica della firma per gli enti privati

Timbro dell'ufficio e firma del responsabile per gli enti pubblici

(FIRMA)

INTERVENTI PER MINORI A RISCHIO

Mod. 8

RISERVATO ALLA PREFETTURA DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A MACCHINA

- 49 DATA SPEDIZIONE DOMANDA A MEZZO POSTA 1997
- 50 DATA TIMBRO RICEZIONE COMUNE 1997
- 51 DATA TIMBRO RICEZIONE PREFETTURA 1997
- 52 PARERE PREFETTURA (5)

53 DOCUMENTAZIONE (6)

- 01 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
- 02 RAPPRESENTANTE LEGALE
- 03 CERTIFICATO PENALE
- 04 CERTIFICATO CARICHI PENDENTI PRETURA ...
- 05 CERTIFICATO CARICHI PENDENTI PROCURA ...
- 06 ISCRIZIONE REGISTRO PREFETTIZIO COOP.SOC.
- 07 ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOP. SOCIALI .
- 08 ISCRIZIONE ALBO VOLONTARIATO
- 09 RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA CONNESSA AI
- RISULTATI OTTENUTI NELL'ANNO PRECEDENTE
- 10 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE ..
- 11 BILANCIO PREVENTIVO ANNO IN ESAME
- 12 PROGETTO ANALITICO
- 13 PREVENTIVI SPESE (S/N/P) (2)
- 14 DELIBERA ENTE PUBBLICO
- 15 PROV. TRIBUN. MINORI e/o SERVIZI LOCALI

54 CONTRIBUTI ASSEGNATI L.216/91 PER IL PIANO (RIFERITI ALLA SEDE DESTINATARIA DEL CONTRIBUTO)

- 01 - 1992 L. UTILIZZATO PER L.
- 02 - 1993 L. UTILIZZATO PER L.
- 03 - 1994 L. UTILIZZATO PER L.
- 04 - 1995 L. UTILIZZATO PER L.

55 NOMINATIVO FUNZIONARIO PREFETTURA PREPOSTO ALL'ISTRUTTORIA

.....

56 ANNOTAZIONI INTEGRATIVE DELLA DOMANDA RELATIVE ALLE VOCI (4):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NOTE(1) ASSOCIAZIONE

A - Associazione E - Ente Ecclesiastico - V - Organismo Volontariato T - Cooperativa Sociale

F - Fondazione O - Scuole Private I - Altri Enti Privati

COMUNE

C - Comune S - Consorzio Comuni/Ass. Intercomunali

PROVINCIA

P - Amm.ne Provinciale R - Consorzio Province

USL AZIENDA SANITARIA LOCALE

U - ASL

EPV ENTI PUBBLICI VARI

M - Comunita' Montana B - IPAB

H - Scuole Pubbliche N - Altri Enti Pubblici

(2) Barrare una o piu' voci

(3) 1 - Piani regionali 2 - Piani sub-regionali socio-assistenziali 3 - Progetti ex art.4 L.216/91

(4) Usare piu' righe per la stessa voce, senza ripetere il codice; nei quattro quadretti a sinistra indicare il numero della voce che interessa ed il numero progressivo di riferimento corrispondente (altre due caselle)

(5) PF - parere favorevole NA - parere negativo

(6) S - si N - no P - parziale

(7) Assegnare un progressivo da 0 a 9 per ogni intervento della stessa categoria di appartenenza

(8) P - Proprieta' Pubblica T - Proprieta' Privata

(9) A - Affitto C - Concessione M - Comodato L - Altro

NOTE ILLUSTRATIVE

I moduli numerati da uno a otto sono suddivisi in riquadri e debbono essere compilati a macchina, ciascuno in ogni sua parte rispettando le intestazioni evidenziate in alto (Ministero Interno - Direzione Generale Servizi Civili, Prefettura, Ente richiedente).

MOD.1

In alto a destra, il rappresentante legale é tenuto a completare gli indirizzi con la denominazione della Prefettura e del Comune competente per territorio e i dati dal punto 06 al 18 (i primi cinque punti sono riservati alla Direzione Generale dei Servizi Civili).

Punto 06

La denominazione della sede legale deve corrispondere a quello risultante dall'atto costitutivo dell'ente.

Punto 07

Gli enti richiedenti, che hanno già prodotto istanza negli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, sono stati individuati da un apposito codice meccanografico per le diverse sedi della struttura. Pertanto il punto dovrà essere completato con i codici che questa Amministrazione centrale ha provveduto ad inviare a tutte le Prefetture.

Punti 08/16

Indicare i dati relativi alla sede legale dell'ente.

Punto 17

Le apposite caselle debbono riportare l'importo totale complessivamente richiesto dall'ente per l'anno in riferimento (1997).
Esso dovrà essere la somma dei singoli importi riportati in calce ai mod. 3, mod. 4, mod. 5, mod. 6.

Punto 18

Indicare in forma sintetica il tipo di attività che l'ente svolge in via istituzionale.

MOD. 2

Punto 19

Sono indicate le quattro voci corrispondenti alla tipologia di interventi ammessi dalla legge 216/91. Barrare una o più caselle corrispondenti alle quattro voci, dettagliatamente specificate nei successivi modelli 3, 4, 5 e 6.

Punti 20/22

Indicare l'obiettivo da raggiungere entro l'anno, il personale impiegato dall'ente ed il collegamento con i piani regionali o sub regionali socio-assistenziali.

Punti 23/37

Indicare le notizie relative alla sede destinataria del progetto specificando il relativo codice meccanografico.

Si precisa che l'ente deve presentare singola istanza di contributo per ogni sede operativa o struttura nella quale è realizzato il progetto utilizzando, pertanto, un unico mod. 2.

MOD. 3 - MOD. 4 - MOD. 5 - MOD. 6

Per rendere più chiara la descrizione delle singole spese, sono stati realizzati 4 modelli ognuno dei quali corrispondenti alla tipologia degli interventi ammessi dalla legge 216//91.

I singoli interventi potranno essere indicati utilizzando un numero massimo di 10 modelli, numerati da 0 a 9.

Sottovoci 01 - 08

Per ciascun intervento descritto sinteticamente alla sottovoce 01 (es. costituzione di un centro incontro in una determinata zona a rischio) dovranno essere specificatamente indicati i tempi di realizzazione, la data completa di avviamento dell'intervento per il quale si chiede il contributo, il relativo numero dei minori coinvolti e gli altri dati richiesti.

Le spese relative ad ogni tipo di intervento (numerato da 0 a 9) dovranno essere descritte singolarmente nella sottovoce 09, assegnando ad esse il codice di riferimento previsto nell'elenco accluso e indicando sinteticamente nello spazio massimo di un rigo alla voce "Descrizione" la specifica finalità richiesta, come da esempio sottoindicato.

I singoli importi di spesa dovranno essere arrotondati alle L. 1.000.

MOD. 7

Contiene i dati personali e la dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale dell'ente. Si evidenzia che non è consentito richiedere il contributo per le spese finanziate con altre provvidenze di qualsiasi natura, erogate da enti pubblici e privati.

Per eventuali annotazioni integrative il rappresentante legale può utilizzare l'apposito spazio al punto 38.

MOD. 8

E' riservato alla Prefettura competente a ricevere la domanda.

Punti 49/ 51

Il funzionario preposto all'istruttoria deve indicare la data certa di trasmissione della domanda, sia degli enti pubblici che degli enti privati, risultante dal timbro postale (allegando eventuale busta o altro documento comprovante la data di spedizione postale) o dal timbro di ricezione del Comune (per gli enti privati) o della Prefettura (per gli enti pubblici)

Punto 52

La Prefettura è tenuta ad esprimere un parere favorevole o sfavorevole sulla richiesta di contributo. Nell'apposito spazio (punto 56) il funzionario incaricato deve motivare detto parere, fornendo in proposito informazioni succinte sull'attività svolta dall'ente sul territorio.

Punto 53

Individua la documentazione a corredo della domanda.

Punto 54

Indicare il contributo assegnato e utilizzato negli anni precedenti per la sede destinataria del progetto. Per ulteriori precisazioni è possibile utilizzare l'apposito spazio di cui al punto 56.

Punto 55

Il nominativo del funzionario responsabile è richiesto per eventuali informazioni nelle vie brevi.

Punto 56

Prevede le annotazioni integrative ai modelli da 1 a 7.

Per ulteriori informazioni gli enti richiedenti possono rivolgersi alla Prefettura competente per territorio.

J01 BORSE DI LAVORO
J02 INCENTIVI ALLE AZIENDE
J03 PAGAMENTO ONERI SOCIALI
K00 CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
L01 RIMBORSO SPESE VOLONTARI
L02 RIMBORSO SPESE ESPERTI
L03 RIMBORSO SPESE DOCENTI
L04 RIMBORSO SPESE OPERATORI
L05 RIMBORSO SPESE CONSULENTI
L06 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORI
L07 ONERI PERSONALE QUALIFICATO
L08 COMPENSI DOCENTI
L09 COMPENSI OPERATORI
L10 COMPENSI PER CONSULENZE
N02 MATERIALE DI CONSUMO
N0K LOCAZIONE ATTREZZ. LABORATORIO
NOP MANUTENZIONE ATTREZZATURE
N16 MATERIE PRIME PER LABORATORI
N28 FORMAZIONE GENITORI
N2H CINEFORUM
N37 BICICLETTE
N38 CORSI DI PSICOMOTRICITA'
N3H SERRE
N3N MANUTENZIONE IMPIANTI
N4F SERVIZIO MENSA
N4M BIANCHERIA
N4R ATTREZZATURE INFORMATICA
N64 ABBONAMENTI/RIVISTE-QUOTIDIANI
N6C LABORATORIO LINGUISTICO
N8D CANTIERE DI LAVORO
NCP ATTIVITA' GIORNALISTICHE
NCV LAVANDERIA

Specificare dettagliata-
mente le singole voci
di spesa (n.personale x
tempo x costo unitario)

N00 ALTRE SPESE

ALLEGATO 2

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ISTANZA

Enti pubblici:

- Delibera
- Relazione attività svolta connessa ai risultati ottenuti nell'anno precedente
- Progetto analitico
- Preventivi di spesa o elenco spese
- Atto di delega dei Comuni (per le AA.SS.LL.)

Enti privati:

- Atto costitutivo e Statuto
- Certificato penale
- Certificato carichi pendenti Pretura e Procura
- Iscrizione registro prefettizio coop. sociali
- Iscrizione albo regionale coop. sociali
- Iscrizione albo volontariato
- Bilancio consuntivo 1996
- Bilancio preventivo 1997
- Relazione attività svolta connessa ai risultati ottenuti nell'anno precedente
- Progetto analitico
- Preventivi spesa

97A719

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 28 gennaio 1997, n. 6701/3.

Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per progetti di intervento in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano contributi anno 1997 (art. 4 della legge).

Ai signori sindaci dei comuni delle regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia e Campania

Ai signori direttori dei centri per la giustizia minorile di Palermo, Catanzaro, Bari, Napoli e Roma

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili

Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione

Ai signori presidenti delle giunte delle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise

Ai signori commissari del Governo delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise

Al commissario dello Stato della regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Ai signori presidenti dei tribunali per i minorenni delle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise

Ai signori procuratori della Repubblica presso i T.M. delle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise

Ai signori provveditori agli studi delle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise

Nel quadro della normativa in oggetto indicata, questo Ufficio, nel predisporre la presente circolare, reputa significativo ribadire la finalità della legge tesa a fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.

In particolare per l'art.4, il legislatore, allo scopo di promuovere nelle aree meridionali l'avvio di iniziative di prevenzione della delinquenza e di risocializzazione dei minori dell'area penale, ha inteso stimolare una più attenta sensibilità nelle Amministrazioni Comunali rispetto alle tematiche minorili, potenziandone le capacità progettuali nel settore, anche attraverso la concreta integrazione delle risorse territoriali.

Si tratta di pianificare politiche sociali che non soltanto indirizzino gli interventi sulle singole emergenze, ma siano in grado di affrontare la complessità delle problematiche ed al tempo stesso incidere concretamente sulla vita quotidiana delle giovani generazioni.

Tale azione di prevenzione del disagio fornisce una risposta anche alla domanda di controllo sociale su fasce preadolescenziali sulle quali oggi da più parti viene avanzata la richiesta di intervenire con maggiore autorevolezza ed incisività.

Per consentire la realizzazione di una finalità così complessa, si ritiene che vadano tenuti presenti gli obiettivi che il legislatore si era prefisso nella formulazione della normativa in questione. Tali obiettivi sono individuabili in:

- a) attivazione di iniziative volte ad aprire concrete opportunità formative, lavorative e socializzanti per i minori "a rischio";

- b) promozione delle capacità dei Comuni di potenziare il sistema delle risorse già esistenti nel territorio, attraverso la realizzazione di *servizi di rete* che vedano una collaborazione attiva tra le risorse istituzionali, sociali, dell'associazionismo e del volontariato.

L'esperienza di questi anni di attuazione della legge rende indispensabile per i Comuni interessati *l'inserimento dei progetti all'interno dei piani locali di politica sociale* in modo da realizzare con essi una compatibilità ed un rapporto coerente con gli specifici bisogni territoriali.

Il raccordo interistituzionale, con l'associazionismo privato e con il volontariato è da ritenersi necessario per l'impostazione e la realizzazione dei progetti stessi, al fine di non vanificare l'intento del legislatore e di non deprimere le rilevanti potenzialità delle risorse delle comunità locali.

Alla luce di quanto espresso, le istanze per il contributo dovranno tenere presente le procedure ed i criteri di seguito definiti per la formulazione e la presentazione dei progetti d'intervento.

1) Procedure.

Per la richiesta di finanziamenti per l'anno 1997, i Comuni delle Regioni Sicilia - Sardegna - Calabria - Basilicata - Molise - Puglia - Campania, dovranno indirizzare la delibera della Giunta con i progetti proposti al Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, entro il **30 marzo**, tramite le seguenti competenti Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile:

- per la **Regione Sardegna**: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - via Ippolito Nievo, 12 Roma tel. 06/58332133;
- per le **Regioni Campania e Molise**: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - viale Colli Aminei, 44, - Napoli. tel. 081/7410851;
- per le **Regioni Puglia e Basilicata**: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - Piazza Garibaldi, 23, Bari, tel. 080/5213205;
- per la **Regione Sicilia**: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - Via Principe di Palagonia, 135, Palermo, tel. 091/6813110;
- per la **Regione Calabria**: Direzione del Centro per la Giustizia Minorile - Via G. Paglia, Catanzaro, tel. 0961/741632;

Saranno considerate presentate nei termini le richieste con data di spedizione non successiva al primo giorno non festivo seguente il **30 marzo 1997**. In caso di delibera intervenuta entro tale data, sarà ammissibile la richiesta spedita entro la giornata successiva non festiva.

Presso i suddetti Centri per la Giustizia Minorile sono stati istituiti i **Gruppi Integrati** composti dal Direttore del Centro, da un funzionario del servizio tecnico ed uno dei Servizi minorili, nonché da rappresentanti regionali e dei Comuni proponenti.

I Gruppi Integrati sono chiamati a valutare il livello tecnico e qualitativo dei progetti presentati, in rapporto alle indicazioni e finalità della presente circolare, nonché la loro rispondenza alle esigenze locali.

Le Direzioni dei Centri entro il 30 aprile 1997 trasmetteranno all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile la documentazione, corredata per ciascun progetto da un verbale relativo alla valutazione compiuta dai Gruppi Integrati, completa del giudizio motivato sulla ammissibilità al finanziamento del progetto stesso.

I suddetti progetti saranno riesaminati, in una seconda fase, dal gruppo tecnico di questo Ufficio che concluderà l'istruttoria con la collaborazione di un delegato dell'Assessorato ai Servizi Sociali delle Regioni interessate. I progetti ammessi saranno proposti per il necessario parere alla Commissione prevista dall'art.13, comma 2 del D.L.vo 272/89 e alla Commissione prevista dall'art.2, comma 5 della legge 216/91. Successivamente sarà disposto il finanziamento con decreto ministeriale.

Sia le Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile che i Gruppi Integrati locali sono da ritenersi disponibili per un'azione di consulenza e supporto tecnico, anche in fase progettuale.

2) Caratteristiche dei progetti.

I progetti, finalizzati ad attuare interventi che contrastino i fenomeni di cooptazione dei minorenni da parte di associazioni criminali, devono presentare le seguenti caratteristiche:

1. la *fattibilità*, in quanto sforzo di strategie che definiscono la direzione e la concretezza dell'intervento;
2. la *continuità* come garanzia di impegno e sviluppo;
3. l'*organicità* come manifestazione di una coerenza interna al progetto ed assunzione di una logica unitaria;
4. l'*individuazione delle aree* di intervento dove risulti più elevato il grado di disagio sociale e di devianza minorile;
5. la *flessibilità* dei modelli di intervento in funzione dei reali bisogni della realtà giovanile locale;

6. il **collegamento territoriale** di rete con i Comuni limitrofi, le Comunità montane ed i Consorzi di Comuni per progetti polifunzionali capaci di incidere realmente sulle situazioni considerate;

3) Principi Guida.

I progetti sono destinati a minori e gruppi di minori in età compresa *tra 11/18 anni* ed a *giovani infraventunenni* - in considerazione di quanto previsto all'art.24 del D.L. vo 272/89 - , in condizione di forte deprivazione di opportunità educative e sociali, residenti in aree dove il combinarsi di accentuati livelli di disgregazione sociale e di forte presenza di criminalità organizzata determina alti tassi di devianza minorile.

I principi cui i progetti devono tendere sono:

1. Utilizzo e potenziamento del sistema delle opportunità già esistenti;
2. **Protagonismo delle Regioni e dei Comuni**: interventi inseriti nei piani di politica sociale territoriale;
3. **Integrazione interistituzionale**: promuovere il raccordo istituzionale tra gli organismi dello Stato e le autonomie locali, in modo da creare una cultura del contrasto e di opposizione alla cooptazione dei minori nella criminalità organizzata attraverso la collaborazione attiva con Istituzioni quali il Provveditorato agli Studi, l' Ufficio Provinciale del lavoro, ecc.;
4. Attivazione e sostegno, di **"Servizi" piuttosto che di "Strutture"** , attraverso operatori che interagiscano con minori e/o gruppi di minori nel loro ambiente di vita;
5. Coinvolgimento diretto della **Famiglia** all'interno del tessuto progettuale, sia come soggetto attivo, che come destinataria di consulenza e sostegno;
6. Coinvolgimento significativo nel circuito progettuale delle agenzie di socializzazione come la **Scuola**, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, anche relativamente all'utilizzo delle strutture scolastiche di cui all'art.1 della legge 216/91 con le modalità previste dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 59 del 5 marzo 1992;
7. Collaborazione attiva e diretta delle **forze sociali locali, dell'associazionismo e del volontariato**;
8. Attivazione di **Centri di Aggregazione Giovanile**, coordinati direttamente dalla **Regione**, con la partecipazione dei **Comuni** attraverso il finanziamento della legge in esame;
9. **Precariato creativo** inteso come capacità di educare il giovane al cambiamento e ad inventarsi il proprio futuro;
10. Valorizzazione di attività **ludico-sportive** per stimolare l'aggregazione e la fantasia costruttiva;

11. Previsione di iniziative capaci di intervenire a favore delle "nuove utenze": extracomunitari, nomadi, ecc.;
12. Promozione di una *presa di coscienza* circa i problemi connessi alla criminalità organizzata, sia nell'opinione pubblica locale che tra gli operatori impegnati nel progetto.

4) Contenuto dei progetti.

Nell'ambito dei principi sopra enunciati, verrà attribuita preferenza ai progetti che prevedano la realizzazione di "Servizi" capaci di sensibilizzare la comunità sui temi del disagio e di attivare interventi finalizzati a prevenire processi di emarginazione sociale utilizzando a tale scopo le seguenti modalità operative:

- ⇒ promuovere la partecipazione sociale;
- ⇒ favorire lo sviluppo individuale e le relazioni del giovane con il gruppo e del gruppo con la comunità attraverso momenti di aggregazione anche informale;
- ⇒ realizzare iniziative che facilitino il confronto e la condivisione dei problemi tra operatori ed utenti;
- ⇒ costruire collegamenti e circuiti comunicativi ed operativi tra i Servizi esistenti;
- ⇒ attivare connessioni di reti relazionali tra le varie realtà del territorio per potenziare sinergie e far maturare la condivisione comunitaria dei bisogni;

Sono, pertanto, da prevedersi:

- ◆ "Servizi" preposti al sostegno ed al trattamento dei minori in *ambiente esterno*, con l'impiego di specifiche professionalità quali:
 - ⇒ Educatori di strada
 - ⇒ Educatori domiciliari
 - ⇒ Tutors, Assistenti Sociali e Psicologiche abbiano l'obiettivo di elaborare strategie operative di intervento nel territorio e che:
 - * agiscano nei luoghi propri di vita del giovane;
 - * agiscano come supporto formativo tramite la condivisione di percorsi di vita quotidiana del minore;
 - * realizzino un'integrazione con i servizi e le agenzie esistenti;
 - * individuino ed organizzino le risorse e le opportunità del territorio nella prospettiva di attuare un lavoro di rete in cui le sinergie tra le diverse forze in gioco trovino una concreta realizzazione.
- ◆ Servizi di Segretariato Sociale attraverso la costituzione di uno *"sportello"* che rappresenti uno strumento per:
 - ⇒ stabilire un contatto con il minore finalizzato a dare informazioni sulle risorse disponibili nel territorio;

- ⇒ ricevere a sua volta informazioni su esigenze e problematiche generali;
- ⇒ stabilire con il minore un rapporto capace di attivare un intervento a carattere psicosociale.

- ◆ **Servizi di Informazione/Orientamento** per i giovani che, adottando un approccio centrato sul giovane stesso, siano in grado di aiutarlo a superare le difficoltà di *orientamento e di scelta* che incontra soprattutto quando si trova in condizioni marginali o svantaggiate.

A tale scopo fornisce informazioni e consulenza relativamente a:

- ⇒ manifestazioni culturali, studio, viaggi, lavoro, tempo libero;
- ⇒ difficoltà relazionali: con la famiglia, i coetanei, gli adulti;
- ⇒ difficoltà scolastiche e di lavoro : orientamento scolastico e professionale, mettendo a disposizione elementi e strumenti per facilitare la progettualità del minore in ambito scolastico, lavorativo ecc.
- ⇒ problemi di droga e di alcool;
- ⇒ problemi psicosociali.

- ◆ **Servizi di Informazione rivolti alle famiglie** finalizzati a:

- ⇒ facilitare ed intensificare il processo di dialogo e di comunicazione con le associazioni e le risorse locali;
- ⇒ incoraggiare la partecipazione delle famiglie alla programmazione di attività che saranno realizzate insieme alle stesse;
- ⇒ favorire il riconoscimento del ruolo di ogni membro della famiglia e agevolare l'attivazione di processi di responsabilizzazione.

- ◆ **Servizi rivolti ai minori stranieri** di sostegno ed integrazione sociale contro i rischi di emarginazione e di devianza con interventi volti a:

- ⇒ promuovere rapporti con le istituzioni che si occupano del problema, con i servizi scolastici, educativi, ricreativi, di tempo libero, ecc.;
- ⇒ agevolare la conoscenza e l'aggiornamento della lingua italiana;
- ⇒ agevolare, ai fini dell'inserimento dei minori e delle loro famiglie nel tessuto sociale, la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
- ⇒ favorire la partecipazione a corsi di formazione professionale regionale ai fini dell'inserimento lavorativo;
- ⇒ promuovere l'utilizzo del mediatore culturale come figura che può facilitare l'inserimento sociale del minore straniero.

◆ **Centri di Mediazione Giovanile** i cui obiettivi siano:

- ⇒ offrire uno spazio in cui poter raccontare liberamente le situazioni conflittuali che il giovane vive e trovare interlocutori disposti a fornire strumenti per elaborarle e gestirle;
- ⇒ attivare un processo che non debba necessariamente essere risolutore delle problematiche, ma che si adoperi perché tra le parti si aprano canali di comunicazioni interrotti da eventuali conflitti;
- ⇒ formare mediatori sul territorio, cioè figure in grado di appropriarsi direttamente della funzione di mediare in ambiti diversi come la scuola, la famiglia, le associazioni giovanile, gli ambiti sportivi, ecc.

◆ **Centri di Aggregazione e Polifunzionali** direttamente coordinati dalle Regioni e dai Comuni, rivolti anche a minori sottoposti a procedimenti penali. Tali centri dovranno prevedere una programmazione che contempli:

- ⇒ una pluralità di attività: animazione, ascolto, sostegno scolastico, sport, attività espressive, spazi autogestiti;
- ⇒ la consulenza alle famiglie;
- ⇒ la costruzione di percorsi educativi personalizzati, per l'attuazione di misure cautelari non detentive ed alternative e sostitutive alla detenzione;
- ⇒ interventi specifici nei confronti dei minorenni stranieri.

I Centri di Aggregazione dovranno costituirsi come *“Laboratori di creatività giovanile”* nel senso che il giovane non sia considerato come semplice destinatario e consumatore di spazi offerti, ma soggetto autonomo e produttore creativo delle modalità operative.

In linea con il rapido cambiamento sociale che si è verificato negli ultimi anni, si ritiene che la “giovinezza” debba ritenersi più come fase transitoria che come una condizione di realtà statica. E' importante allora che il giovane per riconoscersi tale ed individuare la “sua differenza” rispetto alle varie fasi di vita sia partecipe di un confronto con le altre generazioni.

Si può prevedere, pertanto, un Centro aperto anche agli adulti, che si interessi globalmente delle problematiche sociali di gruppi e di famiglie.

Dovranno, altresì, individuarsi le risorse esistenti sul territorio e collaborare con le agenzie che, per competenza e titolarità, svolgono interventi nell'area minorile.

◆ Sostegno alle **Comunità Giovanili già attivate**, organizzate per accogliere minori in difficoltà per periodi medio-brevi e collegate con le altre agenzie socio-educative in modo da consentire un rapido rientro degli stessi nel proprio contesto di vita; nell'eventuale finanziamento rientrerà la riserva di posti in comunità per minori dell'area penale (art.18, 18bis, 22 e 28 e 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448).

- ◆ Praticantato in servizi socialmente utili, in particolare nell'ambito della difesa dell'ambiente e del verde pubblico, presso associazioni di volontariato e privato sociale.

- ◆ Inserimenti lavorativi e di formazione lavoro presso imprese o cooperative artigiane ed agricole, esercizi commerciali, reperendone preventivamente la disponibilità.

All'interno dei progetti possono essere previste iniziative "mirate" di aggiornamento e di formazione del personale direttamente coinvolto.

I corsi dovranno essere attuati in istituti gestiti dalle *Regioni o in sedi qualificate ed istituzionalmente riconosciute a livello nazionale* e prevedere un programma di formazione multidisciplinare capace:

- ⇒ di stimolare un approccio significativo alle problematiche giovanili, attraverso l'analisi dei contesti e delle situazioni per l'elaborazione di adeguati programmi di intervento;
- ⇒ di fornire strumenti operativi e tecniche di intervento a livello individuale, di gruppo e di comunità.

5) Articolazione dei progetti.

I progetti dovranno indicare:

- a) l'area geografica cui si riferiscono: quartiere, frazione, comune;
- b) l'utenza destinataria in termini qualitativi e quantitativi: minori denunciati, evasori dell'obbligo scolastico, situazioni di nuclei familiari problematici, ecc.;
- c) le motivazioni a sostegno: condizioni socio-culturali e ambientali su cui si vuole intervenire, condizioni di rischio, rapporti con l'area penale, eventuali possibili rapporti con la criminalità organizzata, ecc.;
- d) gli strumenti concreti, materiali e qualitativi, attraverso i quali si intende procedere: creazione di équipe di coordinamento, collegamento con istituzioni territoriali del privato sociale organizzato e volontariato, intervento di rete;
- e) le finalità e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito della prevenzione secondaria e terziaria;
- f) la tipologia dei servizi e strutture che si intendono attivare;

- g) l'indicazione dei tempi di attuazione con previsione di continuità al termine dei finanziamenti ministeriali;
- h) il personale che si intende impiegare e le attività di formazione e di aggiornamento previste;
- i) le strutture e gli spazi già disponibili;
- j) le istituzioni territoriali con le quali si intende collegarsi;
- k) il coinvolgimento del privato sociale e del volontariato;
- l) l'utilizzazione delle risorse locali e delle forze produttive;
- m) la ripartizione analitica ed annuale dei costi, suddivisi per singole voci di spesa: personale, locazione, materiale, ecc..

Si fa presente che, qualora il progetto sia articolato in più iniziative, dovrà essere indicato l'ordine di priorità delle stesse.

L'assenza, la mancanza di chiarezza o l'incompletezza degli indicatori predeterminati, dei criteri e delle modalità per la verifica dei risultati in itinere e finali, è motivo di esclusione del progetto.

6) Destinazione dei contributi.

Saranno privilegiati i progetti che prevedano l'utilizzo di strutture e locali *già disponibili* facenti parte del patrimonio di edilizia pubblica (comunale, provinciale, regionale, statale, e di enti ed organizzazioni pubbliche) idonei ad accogliere le diverse attività previste dai progetti.

In assenza di dette strutture potranno essere ammesse al finanziamento di legge le spese derivanti da oneri di locazione per l'utilizzazione di locali di proprietà privata, i quali dovranno tuttavia essere adeguati alle necessità ed alle articolazioni operative dei progetti proposti, o resi tali a cura e spese della proprietà.

In tale ipotesi verranno considerate, ai fini del finanziamento complessivo, le spese riferite *all'esclusiva manutenzione ordinaria* delle strutture locate. Pertanto, non saranno prese in considerazione le spese implicanti la ristrutturazione di locali da adibire a centri di attività e/o accoglienza per minori.

Nell'ottica già puntualizzata di favorire la creazione di *Servizi piuttosto che di strutture*, sono ammesse nelle quantità ritenute indispensabili e funzionali al progetto proposto le spese relative a personale qualificato in relazione alle finalità progettuali, esclusivamente nell'ambito delle eventuali convenzioni che i Comuni finanziati riterranno di stipulare con associazioni e cooperative del privato sociale organizzato o del volontariato.

Saranno altresì ammesse le seguenti tipologie di spesa:

1. oneri di assicurazione e gestione ordinaria;
2. oneri per l'acquisto di beni strumentali di cui si dimostri l'effettiva necessità, la congruenza economica e l'adeguatezza rispetto alle iniziative da intraprendere;
3. oneri per l'acquisto di materiale e attrezzature di facile consumo;
4. oneri derivanti dal rimborso spese per l'impiego di volontari purché preventivate nel pieno rispetto della legge 266/1991.
5. oneri derivanti dall'impiego di obiettori di coscienza.

Si precisa che gli strumenti, le attrezzature e gli altri beni materiali acquistati tramite il finanziamento ricevuto, entrano a far parte del *patrimonio dell'Amministrazione comunale*.

Non saranno ammessi al finanziamento i progetti:

6. che prevedono interventi esclusivamente finalizzati alla prevenzione primaria, senza alcun riferimento ai minori dell'area penale o a rischio di devianza;
7. già finanziati negli esercizi degli anni precedenti e non ancora attivati;
8. che prevedono inserimenti lavorativi e di formazione lavoro, inferiori ad una annualità o per cui la Regione ha previsto uno stanziamento di fondi;

Saranno, inoltre, *escluse* le istanze dei Comuni che richiederanno il finanziamento *per lo stesso progetto* sia al Ministero dell'Interno che all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile.

Il finanziamento sarà assicurato dalle competenti Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile con pagamento a mezzo ordinativi emessi sulle sezioni di Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia competenti per territorio secondo le seguenti scadenze:

- A. il 40% della somma complessiva all'atto di avvio del progetto, su richiesta del Comune che preannuncia l'attivazione del progetto, parere favorevole del gruppo integrato locale, presentazione da parte dello stesso Comune del progetto di fattibilità e conseguente stipula del *protocollo operativo*;

- B. il 30% della somma finanziata dopo quattro mesi, su richiesta del Comune, corredata da una relazione di verifica sullo stato di attuazione del progetto e parere favorevole del gruppo integrato locale;
- C. il rimanente 30% su richiesta del Comune con relazione conclusiva e contestuale valutazione fornita dal gruppo integrato.

La presente circolare, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche in attuazione delle norme contenute nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si precisa che il finanziamento dei progetti, per il corrente anno, è subordinato alla approvazione della legge di rifinanziamento per il triennio 1997/99.

*Il direttore generale dell'Ufficio centrale
per la giustizia minorile*

MAGNO

97A720

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



* 4 1 1 2 5 0 0 3 0 1 9 7 *

L. 4500